

Pubblicato il 18/11/2020

N. 07164/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2020, proposto dai Comuni di Altivole, Asolo, Carbonera, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Fonte, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Istrana, Loria, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Paese, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, San Fior, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Trevignano, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago e Villorba, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi, 4;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

il Comune di Reggio Calabria ed il Comune di Benevento, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 2201 del 2018.

Visti il ricorso per l'ottemperanza ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 - svoltasi con modalità da remoto, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 - il Cons. Roberto Caponigro;

Rilevato che, con il DPCM del 10 settembre 2015, sono state definite e ripartite le risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, nelle misure dell'80%, attraverso il criterio delle risorse storiche, e del 20%, attraverso il criterio dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali;

Visto che il Tar per il Lazio, Sede di Roma, con la sentenza n. 2554 del 17 febbraio 2017, ha accolto il ricorso proposto dai Comune in epigrafe e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati in via principale e che il Consiglio di Stato, con la sentenza di questa Sezione n. 2201 del 12 aprile 2018, ha respinto il relativo appello;

Rilevato che la sentenza di questa Sezione n. 2201 del 12 aprile 2018 ha precisato, sebbene la sentenza impugnata non si sia in alcun modo diffusa sul punto, che *“l'annullamento del d.P.C.M. impugnato, avendo il decreto natura di atto amministrativo generale con struttura scindibile, produce effetti erga omnes, ma, secondo i consolidati principi processuali amministrativi, ciò avviene in proporzione e nei limiti dell'interesse azionato con il ricorso ed unicamente con riferimento alla posizione delle parti originarie ricorrenti, che è certamente*

scindibile da quelle degli altri comuni: discende da ciò che, stante la immodificabilità dello stanziamento complessivo contenuto nel Fondo predetto, dall'annullamento del medesimo per quanto di ragione discende la restituzione delle riduzioni non dovute nei confronti delle parti originarie ricorrenti, da operarsi solo entro i predetti limiti, e da effettuarsi nell'ambito del fondo con corrispondente riduzione di altri capitoli o, se del caso, con proporzionale riduzione dei versamenti ai comuni che presentano saldi attivi”;

Visto che i Comuni in epigrafe, a seguito dell'inerzia delle Amministrazioni, hanno proposto ricorso per l'ottemperanza dinanzi al Tar per il Lazio, il quale, con la sentenza n. 13094 del 14 novembre 2019, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ritenendo che la stessa appartenga a questo Consiglio di Stato;

Visto che, con il presente ricorso per l'ottemperanza, nell'evidenziare che le Amministrazioni, pur intimare, sono rimaste inerti, i ricorrenti hanno posto in rilievo che la somma dei saldi negativi di ciascun Comune ammonta ad euro 24.575.225,47, a cui dovranno essere aggiunti gli interessi legali maturati e maturandi;

Visto che, di conseguenza, con il presente ricorso per l'ottemperanza, i Comuni in epigrafe hanno chiesto che questo Consiglio di Stato assuma, direttamente o a mezzo di apposito commissario *ad acta*, i provvedimenti conformativi indotti dal giudicato, in sostituzione delle intime Amministrazioni inerti ed inadempienti, disponendo il trasferimento delle somme di denaro per ciascun Comune ricorrente per un totale di complessivi euro 24.575.225,47, o altra somma ritenuta necessaria, oltre interessi;

Rilevato che l'Avvocatura generale dello Stato, evidenziando talune incertezze interpretative derivanti dalla sentenza da ottemperare, ha formulato un'istanza di chiarimenti in ordine, innanzitutto, alla possibilità di dare corretta esecuzione alla sentenza, obliterando la prescrizione che impone di rimanere nell'ambito dello stanziamento complessivo del fondo, e chiedendo di conoscere se le riduzioni da

ristorare siano effettivamente quelle individuate dall'Amministrazione (euro 129.379,23 per il Comune di Altivole ed euro 9.824.521,01 per gli altri 43 Comuni ricorrenti);

Visto che i Comuni ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità dell'istanza di chiarimenti formulata dall'Avvocatura generale dello Stato ed hanno insistito per l'accoglimento delle loro conclusioni;

Rilevata la notevole differenza tra gli importi richiesti dai Comuni ricorrenti ed il *quantum* ritenuto dovuto dalle Amministrazioni in esecuzione della presente sentenza;

Ritenuto necessario, di conseguenza, che le Amministrazioni intimare depositino una dettagliata relazione, con opportuna specificazione delle somme dovute per ciascuno dei Comuni ricorrenti, indicante le somme che ritengono dovute, i criteri utilizzati per la loro quantificazione nonché le ragioni delle differenze rispetto agli importi richiesti dagli stessi Comuni ricorrenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, dispone che le Amministrazioni intimare depositino la relazione di cui in motivazione entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 15 luglio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Caponigro

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO